



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - ASSISTENZA -
TEMPO LIBERO

N. 272

DETERMINAZIONE

del 26 aprile 2025

OGGETTO: FORNITURA DEI PASTI VEICOLATI PRESSO MICRONIDO DI S. ANNA AVAGNINA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CAMST SOC. COOP. A R.L. E IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto SGARLATO DIEGO, Dirigente del Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport - Assistenza - Tempo Libero;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 367 del 25/07/2018 è stata affidata la concessione d'uso dei locali comunali destinati a micronido, edificio sito in frazione S. Anna Avagnina, via dei Tigli 1/a, ai sensi del Regio Decreto 827 del 23/05/1924, a "Persona e Società" Cooperativa Sociale per la durata di cinque anni educativi, con decorrenza dal 1/09/2018;
- è stato siglato il contratto Rep. n. 8510 del 31/08/2018;
- con DD n. 526 del 19/08/2023 si stabiliva di rinnovare la concessione d'uso dei locali per ulteriori cinque anni educativi (a.e. 2023/2024 – 2024/2025- 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028) alle stesse condizioni di cui al contratto Rep. n. 8510 del 31/08/2018;
- è stato siglato il contratto Rep. n. 8969/2023;

Vista la determinazione dirigenziale n. 246 del 18/04/2025 con la quale è stata disposta l'immediata risoluzione del contratto di concessione Rep. n. 8969/2023;

Dato atto che questo Ente si trova nella necessità:

- di garantire la continuità della gestione del Micronido di S. Anna Avagnina ricorrendo, in modo transitorio, ad un affidamento della gestione dello stesso per un periodo di tempo limitato come disposto da determinazione dirigenziale n. 271 del 26.04.2025;
- di attivare servizi educativi e di somministrazione del pasto da garantire in orari compatibili con lo svolgimento della funzione educativa articolata nell'intera giornata, fino al termine dell'anno educativo 2024/25 (ovvero dal 5/05/2025 al 31/07/2025). Questa esigenza appare di particolare rilevanza in considerazione degli utenti degli asili nido (minori in fascia di età compresa tra 3 e 36 mesi);

Preso atto che ad oggi la fornitura dei pasti è stata esternalizzata dal precedente concessionario del servizio alla Cooperativa Camst Soc. Coop a r.l. di Castenaso Bologna, impresa specializzata che provvede alla preparazione dei pasti presso il proprio centro di cottura, alla veicolazione e alla gestione del sistema di fruizione degli stessi;

Rilevato che suddetto operatore economico svolge la propria concessione con soddisfazione da parte dell'ente concedente;

Dato che:

- è stato richiesto all'attuale fornitore del servizio, Camst Soc. Coop, la disponibilità alla gestione del servizio di preparazione dei pasti (circa 1.200 pasti nel periodo di tempo sopra indicato) alle stesse condizioni di cui al precedente contratto con la Coop. Persona e Società;
- con ns. prot. 16790 in data 22/04/2025 la ditta Camst Soc. Coop ha confermato la disponibilità alla gestione del servizio in oggetto al medesimo prezzo del contratto stipulato con la Coop. Persona e Società e precisamente pari ad € 4,13 per pasto + IVA al 4% per un importo di € 4.956,00 oltre IVA al 4%, per complessivi € 5.154,24;

Considerato che, a norma dell'art.1 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012, le pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. pena la nullità dei contratti eventualmente stipulati, fatta eccezione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 come disposto dall'articolo 1, comma 130, della legge 145 del 30/12/2018 recante le modifiche al comma 450 dell'art. 1 della legge 296 del 27/12/2006;

Visto l'art. 49 del D. Leg.vo 36/2023, che consente di derogare al principio di rotazione disponendo che il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative e previa verifica:

- dell'accurata esecuzione del precedente contratto;
- nonché della qualità della prestazione resa;

Considerato che l'interpretazione estensiva di suddetta disposizione consente di sussumere alla norma la peculiare situazione di fatto in cui versa il Comune, che, nell'esigenza indefettibile ed inderogabile di garantire la continuità del Servizio dell'Asilo nido di Sant'Anna Avagnina, non può che confermare il medesimo appaltatore di servizio identificato dal precedente concessionario il cui contratto è stato imprevedibilmente risolto per inadempimento;

Rilevato che nell'espletamento della propria concessione a favore del Comune la ditta Camst Soc. Coop svolge le proprie attività con grande soddisfazione del Comune in modo preciso, accurato, puntuale e attento ad un'elevata qualità della prestazione;

Considerato altresì che non vi sono elementi che possano portare a ritenere che il medesimo livello qualitativo e accurato della prestazione non fosse apprestato anche nei confronti del precedente gestore del micronido di Sant'Anna Avagnina;

Dato conto altresì che il presente affidamento è disposto per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una gara che consente di identificare un nuovo gestore della struttura;

Rilevato in ultimo che ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Richiamati:

- l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, al comma 1 lett. b), che prevede la possibilità di effettuare affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00;
- l'art. 17, comma 2 del D. lgs. n. 36 del 2023 il quale prevede che in caso di affidamento diretto, l'atto riguardante la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali;

Accertato che in relazione al disposto di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009, per l'avvio della procedura in oggetto, è stata verificata la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con le regole di finanza pubblica;

Acquisito il DURC della ditta fornitrice e riscontrata la conformità ai sensi della vigente normativa: protocollo INPS_44322104 con scadenza il 22/05/2025;

Considerato che è già agli atti degli uffici la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del codice dei contratti, acquisita in occasione della proroga tecnica del servizio di refezione scolastica dal 09/02/2025 al 31/08/2025 (D.D. n. 56 del 06/02/2025) potendosi pertanto rilevare un ulteriore profilo di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa apprestata in modo tempestivo, indefettibile ed urgente per consentire la riapertura del micronido comportando il minor sacrificio possibile per le famiglie utenti della struttura;

Dato atto che la spesa trova copertura al capitolo n. 1230/0 del bilancio 2025/2027 – esercizio 2025;

Considerato, altresì, che l'art. 192, c. 1, del D. Lgs. 267/2000 prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Previsto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, e s.m.i. che:

- 1) il fine che con il contratto si intende perseguire si concretizza nel garantire la continuità del servizio di mensa scolastica a favore degli alunni frequentanti il Micronido di S. Anna Avagnina;
- 2) l'oggetto consiste nella preparazione dei pasti presso il centro di cottura dell'affidataria con la conseguente veicolazione degli stessi presso il Micronido di S. Anna Avagnina dal 05/05/2025 al 31/07/2025. Il valore del servizio richiesto è da stimarsi in € 4.956,00 per fornitura pasti, oltre IVA di legge, per totali € 5.154,24. Il contratto avrà per oggetto il servizio di cui al precedente punto e sarà perfezionato mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023.
- 3) La scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

Accertato che alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo del servizio è inferiore ad € 140.000,00 e non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D. Lgs. 36/2023;

Richiamato l'art. 37 del D.lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;

Richiamato l'art. 5 del D.lgs. 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e che, in assenza di detta codifica completa che ne permetta l'identificazione, non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Richiamata altresì la legge 136/2010 e s.m.i.;

Stabilito, quindi, di affidare la fornitura dei pasti veicolati presso il plesso del Micronido di S. Anna Avagnina dal 05/05/2025 fino al 31/07/2025 come da preventivo, alla ditta Camst Soc. Coop A R.L. Via Tosarelli 318 - frazione Villanova 40055 Castenaso (BO), per un totale di € 4.956,00, oltre IVA di legge, per complessivi € 5.154,24;

Dato atto che alla presente acquisizione di servizio attraverso la comunicazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG): B69BC56100

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 19/04/2025 con cui l'Amministrazione Comunale, mediante prelevamento dal fondo di riserva, ha ritenuto di stanziare con urgenza sul bilancio di previsione finanziario 2025/2027 la somma necessaria per far fronte alla sopra descritta situazione emergenziale;

Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa;

Riconosciuto che il presente provvedimento risulta coerente con gli strumenti di programmazione sopra indicati;

Visti gli artt. 31, 54 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. Di procedere, per i motivi indicati in premessa, ad affidare alla Camst Soc. Coop a r.l.. Via Tosarelli 318 - frazione Villanova 40055 Castenaso (BO), per un importo di € 4.956,00 oltre IVA al 4%, per complessivi € 5.154,24, la preparazione dei pasti presso il centro di cottura dell'affidataria con la conseguente veicolazione degli stessi presso il Micronido si S. Anna Avagnina dal 05/05/2025 al 31/07/2025.
2. Di impegnare la spesa di € 5.154,24 al capitolo n. 1230/0 del bilancio 2025/2027 - esercizio 2025, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n.7 del D.lgs. 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti Finanziario: U.1.03.02.15.006.
3. Di dare attuazione all'art.1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, dando atto che il creditore dell'imposta è l'Erario, cui occorrerà versarla, previa trattenuta all'impresa affidataria, con le modalità definite dal Decreto 23 gennaio 2015, attuativo delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*).
4. Di dare altresì atto che:
 - ai sensi dell'art. 192 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente costituisce determinazione a contrattare nei termini riportati in premessa;
 - le verifiche si sono concluse con esito positivo e che pertanto la presente determinazione è efficace ex art. 17 comma 5 del D. lgs. 36/2023;
 - è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): B69BC56100;
 - con la conclusione del contratto l'affidatario assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
 - con la conclusione del contratto l'affidatario assumerà, per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e, in caso di violazione dei medesimi, il rapporto contrattuale si intenderà risolto ex lege ai sensi dell'art. 2, comma 3, di quest'ultimo regolamento;
 - in relazione alla conclusione del contratto non sussistono cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì R-HR011, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 208 del 22/11/2024;
 - in relazione al disposto dell'art. 183 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 punto 5 al D. Lgs. 118/2011, il termine per l'esecuzione della fornitura e di scadenza della relativa obbligazione è fissato al 31/07/2025;
 - il pagamento avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture;
 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale.
5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento incaricato alla gestione della presente pratica è Diletta Magagna.

6. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 26 aprile 2025

IL DIRIGENTE
SGARLATO DIEGO*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa